



14/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14667 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- Fedora FOSCHIANI, nata a Udine il 7 maggio 1954, c.f. FSCFDR54E47L483R;
- Karin FAGGIONATO, nata a Palmanova (prov. Udine) il 9 giugno 1976, c.f. FGGKRN76H49G284C;
- Meri MARIN, nata a Feltre (prov. Belluno) il 10 settembre 1967, c.f. MRNMRE67P50D530A,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Laura D'Orlando (p.e.c.: laura.dorlando@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questa, in Tolmezzo (prov. Udine), piazza Centa, n. 3;

- Emanuele BARBANGELO, nato a Gorizia il 24 agosto 1970, c.f. BRBMNL70M24E098J, rappresentato e difeso dall'avv.

Lorenzo Locatelli (p.e.c.: lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di questo, in Padova, Galleria

Alcide De Gasperi, n. 4;

- Riccardo MIAN, nato a San Daniele del Friuli (prov. Udine) il 30 novembre 1956, c.f. MNIRCR56S30H816K, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Dugo (p.e.c.: roberto.dugo@pecavvocatigorizia.it) e dall'avv. Francesco Donolato (p.e.c.: francesco.donolato@pecavvocatigorizia.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Gorizia, via Bellini, n. 16;

- Stefano MORO, nato a Sacile (prov. Pordenone) il 15 settembre 1968, c.f. MROSFN68P15H657S, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Mazzero (p.e.c.: lucamazzero@pec.ordineavvocatitreviso.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Conegliano (prov. Treviso), viale Italia, n. 194.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 novembre 2023, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Mariani, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Giovanni Cirillo, e l'avv. Laura D'Orlando, nell'interesse di Fedora FOSCHIANI, di Karin FAGGIONATO e di Meri MARIN; non comparse le difese di Emanuele BARBANGELO, di Riccardo MIAN e di Stefano MORO.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 4 luglio 2022 e notificato - presso i domicili digitali indicati nella fase della contestazione preliminare di responsabilità - il giorno seguente ai convenuti, tutti costituiti, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato gli stessi per sentirli condannare al pagamento, a favore del Comune di Aiello del Friuli, della complessiva somma di euro 33.723,28 (trentatremilasettecentoventitre/28).

Più precisamente:

- Riccardo MIAN, Emanuele BARBANGELO, Fedora FOSCHIANI, Karin FAGGIONATO e Meri MARIN *“sono chiamati a rispondere per colpa grave del complessivo danno di € 33.723,28”, dato dalla somma di “€ 13.295,60” e di “€ 20.427,68”;*
- assieme a costoro, ma per la sola parte *“di danno di € 20.427,68, è chiamato, inoltre, a rispondere per colpa grave”* Stefano MORO.

A ciò l'Ufficio requirente aggiunge la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi e la domanda di condanna al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

II. L'azione della Procura trae origine dalla *“Deliberazione n. 12 del 26.03.2019 con la quale il Consiglio Comunale di Aiello del Friuli [...] ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per la rifusione delle spese di lite ammontanti complessivamente a € 13.295,60, conseguenti alla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 38/2019, emessa all'esito*

del giudizio promosso [da un'impresa, che sarà da ora indicata come <Beta>, essendo irrilevante la sua denominazione] contro il Comune".

II.2. La domanda attorea, formulata a valle di specifica attività istruttoria curata dalla stessa Procura regionale a seguito della notizia di danno in parola, riguarda, in particolare, il danno che l'Amministrazione comunale avrebbe subito in corrispondenza della spesa da questa sostenuta in relazione alla situazione di soccombenza nella quale l'ente pubblico si è trovato nella controversia giudiziale introdotta dalla predetta impresa.

Più precisamente, tale controversia è insorta in relazione alla *<Procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi integrati di assistenza e ausiliari agli ospiti (periodo 01.09.2018 – 31.08.2026) e confezionamento pasti caldi per servizio domiciliare (periodo 01.09.2018 – 31.12.2018) presso la casa di riposo comunale "Casa Mafalda" di Aiello Del Friuli - CIG: 7444011036 – n. gara: 7046086>.*

La procedura in questione è stata curata, per conto del Comune di Aiello del Friuli, dal Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile (C.U.C.C.) del Comune di Cervignano del Friuli e, nell'ambito del complessivo procedimento, gli odierni convenuti hanno ricoperto i seguenti ruoli:

a) Riccardo MIAN - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la C.U.C.C.;

b) Fedora FOSCHIANI – Presidente della commissione di gara;

c) Karin FAGGIONATO - Membro esperto esterno della commissione di gara;

d) Meri MARIN - Membro esperto esterno della commissione di gara;

e) Emanuele BARBANGELO - R.U.P. per il Comune di Aiello del Friuli;

f) Stefano MORO – Segretario comunale del Comune di Aiello del Friuli.

III. Il danno in argomento – quantificato in complessivi euro 33.723,28, tenendo conto del sacrificio economico sopportato per il rimborso delle spese legali (euro 13.295,60) riconosciuto all'impresa Beta, in quanto parte vincitrice nel giudizio amministrativo, e per le connesse spese sostenute per l'assistenza legale fornita alla stessa Amministrazione comunale (euro 20.427,68) - è stato contestato agli odierni convenuti con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 17 gennaio 2022 e successivamente agli stessi notificato.

III.1. La contestazione preliminare di responsabilità è stata, a sua volta, riscontrata dagli interessati, tutti muniti di assistenza legale, con deduzioni scritte recanti anche contestuale elezione di domicilio.

IV. I fatti posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, come descritti dall'Ufficio requirente, possono essere così cronologicamente sintetizzati:

IV.a. la C.U.C.C. *“con determinazione n. 223 del 10.04.2018”* ha indetto la procedura di gara in argomento;

IV.b. la “base d’asta dell’appalto era fissata in € 12.152.793,00

[...] e il criterio di aggiudicazione in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

IV.c. l’affidamento riguardava “l’espletamento di servizi principali (assistenza infermieristica diurna, assistenza di base alla persona, assistenza riabilitativa; animazione – attività occupazionale) e di servizi ausiliari”, fra cui, in particolare, per quanto qui rileva, il “Servizio ausiliario di cura dell’ambiente di vita e gestione dell’abbigliamento”;

IV.d. fra le previsioni, vi era quella di un <monte ore annuo “non inferiore a n. 12.449 ore per entrambe le tipologie di servizi sopra descritti”>, costituente “base minima, che la Ditta può aumentare in sede di offerta migliorativa, mantenendo invariato il prezzo complessivo”;

IV.e. per <la formulazione dell’offerta economica la stazione appaltante predisponessa il modello 5 [...], che individuava le specifiche voci in cui i concorrenti avrebbero dovuto scomporre l’offerta. Il modello di offerta economica richiedeva infine di ripartire il costo della manodopera per ciascun profilo professionale, indicando il corrispondente livello retributivo. Detto costo orario, moltiplicato per il monte ore annuo offerto, generava il costo annuo della manodopera, con precisazione che “i monte ore ed i costi della manodopera indicati dal concorrente, a pena di esclusione, dovranno comprendere le ore derivanti dalle proposte migliorative offerte nel Progetto Tecnico”>;

IV.f. “sono pervenute le offerte di n. 5 operatori economici, tra

cui [l'impresa Beta] (seconda graduata) e [altra impresa, che sarà da ora indicata come <Alfa>, essendo irrilevante la sua denominazione] (aggiudicataria)";

IV.g. la "Commissione stilava quindi la graduatoria finale che ha visto [l'impresa Alfa] aggiudicataria con 85,85 punti seguita, a soli 2,72 punti di differenza, da [l'impresa Beta] con 83,13 punti" e, conseguentemente, "con nota del 08.09.2018[,] il RUP per la CUCC, Sig. Riccardo Mian, al termine della procedura aperta per l'affidamento del servizio, trasmetteva al Comune di Aiello del Friuli la proposta di aggiudicazione a favore della [impresa Alfa], come da verbale di gara del 04.09.2018";

IV.h. il "22.10.2018 [...], pertanto, il Rag. Emanuele Barbangelo, in qualità di RUP dell'affidamento per il Comune di Aiello, in seguito alla proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara e avanzata dalla CUCC, procedeva alla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicataria e con Determinazione n. 112 del 23.10.2018 [...] disponeva l'aggiudicazione della gara in favore della" impresa Alfa;

IV.i. l'impresa Beta, "seconda graduata", "proponeva[, dunque,] il ricorso n. 354/2018 al TAR FVG [...], con il quale chiedeva l'annullamento, previa sospensione cautelare della [predetta] determinazione n. 112 del 23 ottobre 2018 [...] nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, unitamente alla declaratoria di inefficacia del contratto, laddove medio tempore stipulato e il risarcimento del danno asseritamente subito";

IV.j. il "Comune di Aiello, con Deliberazione n. 113/2018 [...],

sentito il Segretario Comunale, Dott. Stefano Moro, si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avv. [qui indicato come <Tizio>, essendo irrilevante il suo nome], assumendo così una spesa per il patrocinio in giudizio dell'Amministrazione quantificata in € 20.427,68”;

IV.k. *il <TAR adito, con la sentenza n. 38/2019 [...], ha accolto la domanda della ricorrente [impresa Beta] e, per l'effetto, annullato la determinazione n. 112 del 23 ottobre 2018 del Comune di Aiello del Friuli unitamente agli altri atti indicati, nella parte in cui ammettevano (e/o mantenevano) in gara la [impresa Alfa], anziché escluderla, e condannato “il Comune resistente al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre oneri di legge”, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura versata>;*

IV.l. *per effetto della soccombenza innanzi al Giudice amministrativo, il Comune di Aiello del Friuli ha, quindi, pagato (supra, sub III) l'importo di euro 13.295,60 a favore dell'impresa Beta (determinazione n. 20 del 17 aprile 2019 e mandato di pagamento n. 753 del giorno 26 seguente) e l'importo di euro 20.427,68 a favore del proprio patrocinatore legale (determinazione n. 9 del 5 aprile 2019 e mandato di pagamento n. 609 del giorno 8 seguente).*

V. *Ad avviso della Procura, che fa proprie le argomentazioni del giudice amministrativo (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 38/2019 del 25 gennaio 2019), il danno così complessivamente quantificato nella misura di euro 33.723,28 (euro 13.295,60 + euro 20.427,68) è stato cagionato dalla “condotta gravemente colposa del Presidente*

della Commissione di gara, dei membri della medesima, dei RUP e del Segretario Comunale pro-tempore, interessati a vario titolo nella procedura di gara”.

Più precisamente, l'Ufficio requirente sostiene che il danno in parola sarebbe stato cagionato:

- *“dall’omessa attenta verifica dei documenti di gara e delle offerte, che ha condotto alla mancata esclusione di uno dei concorrenti [(cioè l’impresa Alfa)], con aggiudicazione della procedura di gara a soggetto diverso da quello [(cioè l’impresa Beta)] che avrebbe dovuto legittimamente essere proclamato aggiudicatario in base al bando, al capitolato e al disciplinare di gara”,* ascrivibile al Presidente e ai componenti della commissione di gara e ai due RR.UU.PP.;
- *dall’inutile resistenza nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale, “senz’altro ex ante evitabile mediante l’adozione degli ordinari strumenti amministrativi”,* ascrivibile ai soggetti di cui sopra e al segretario comunale.

Al riguardo, la Procura, dopo aver confutato le argomentazioni difensive prospettate nella fase della contestazione preliminare di responsabilità, si sofferma, in primo luogo, sull’elemento soggettivo della contestata responsabilità amministrativa, affermando che *l’“operato della Commissione, del suo Presidente, dei RUP e del Segretario Comunale è stato gravemente superficiale, manchevole e imperito e non può che qualificarsi come gravemente colposo”*

Più precisamente, la Pubblica accusa sottolinea *“come la*

Commissione in prima battuta e i RUP successivamente, abbiano omissso di eseguire le necessarie e appropriate verifiche sulle offerte, così cagionando evidenti e macroscopici errori nell'aggiudicazione della procedura", evidenziando, in particolare, da un lato, che "la Commissione di gara avrebbe dovuto fare buon governo dei propri poteri ed escludere la [impresa Alfa] dalla competizione, applicando, semplicemente, quanto espressamente previsto dalla lex specialis di gara", e, dall'altro, che non "meno negligente è stata inoltre la condotta dei RUP che hanno – entrambi - acriticamente recepito l'operato della Commissione, nonostante rientrasse tra i loro specifici compiti l'esercizio di poteri di garanzia, controllo e impulso rispetto agli organi della procedura".

Sullo stesso fronte, evidenzia, inoltre, la Procura che ugualmente *"gravemente colpevole è la condotta tenuta dall'allora Segretario Comunale, Dott. Moro, il quale ha inevitabilmente contribuito insieme ai RUP a cagionare quell'ulteriore voce di danno (€ 20.427,68) costituita dalle spese legali affrontate dal Comune per la costituzione in un giudizio, certamente evitabile, o che comunque ben avrebbe potuto/dovuto concludersi con una cessazione della materia del contendere per revoca dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione, a seguito di un procedimento di ritiro in autotutela degli atti impugnati".*

Sul punto, sostiene, infatti, l'Ufficio requirente che questi non avrebbe dovuto limitarsi *"acriticamente a recepire gli atti della procedura di gara omettendo ogni doverosa verifica imposta dal proprio ruolo circa*

la cura e il corretto e razionale svolgimento della procedura, prima di promuovere l'affidamento a un legale esterno ai fini della costituzione in giudizio", bensì "avrebbe dovuto rappresentare l'illegittimità della procedura di affidamento e la conseguente necessità di un intervento dell'Amministrazione in autotutela", essendo, peraltro, "sufficiente anche per il Segretario, alla luce del ricorso presentato [dall'impresa Beta,] verificare le affermazioni nello stesso contenute per avvedersi delle gravi incongruenze esistenti tra offerta [dell'impresa aggiudicataria Alfa] e lex specialis".

La Procura – dopo aver evidenziato "come l'evento dannoso verificatosi, non solo fosse ex ante ben prevedibile, ma senz'altro evitabile, laddove gli odierni convenuti si fossero scrupolosamente attenuti e avessero fedelmente applicato la lex specialis di gara, adottando così il doveroso cd. comportamento alternativo lecito" – richiama, infine, l'"approccio ermeneutico della Corte di Cassazione che chiarisce che l'omissione di uno specifico comportamento rileva quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratta di condotta imposta da una specifica norma giuridica", per affermare "che il danno trova causa immediata e diretta nella condotta omissiva gravemente colposa dei [convenuti] medesimi", secondo l'imputazione oggettiva indicata supra, sub §I.

V.1. La Procura regionale conclude, quindi, con la domanda di condanna da ricondurre ai termini descritti nel §I medesimo.

VI. Dopo la notificazione dell'atto di citazione:

VI.a. la convenuta Karin FAGGIONATO si è costituita con il

patrocinio dell'avv. Laura D'Orlando (comparse depositate il 2 e il 23 novembre 2022; *infra, sub IX* e subalterni);

VI.b. il convenuto Stefano MORO si è costituito con il patrocinio dell'avv. Luca Mazzero (comparsa depositata il 21 novembre 2022; *infra, sub X* e subalterni);

VI.c. il convenuto Emanuele BARBANGELO si è costituito con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Locatelli (comparsa depositata il 24 novembre 2022; *infra, sub XI* e subalterni);

VI.d. i convenuti Fedora FOSCHIANI, Meri MARIN e Riccardo MIAN si sono costituiti con il patrocinio degli avvocati Roberto Dugo e Francesco Donolato, che avevano assunto la difesa congiunta dei predetti, "*giusta delega in calce*" alla memoria di costituzione conferita congiuntamente dagli interessati (comparsa depositata il 25 novembre 2022).

VII. Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2022, il Collegio ha rilevato che per il congiunto patrocinio a favore dei convenuti FOSCHIANI, MARIN e MIAN - le cui posizioni, secondo la prospettazione della Procura, non appaiono giustapposte, essendo stati i primi due chiamati in qualità, rispettivamente, di presidente e componente della Commissione di gara e il terzo in qualità di R.U.P. - si configura un potenziale conflitto di interessi in capo ai predetti avvocati Roberto Dugo e Francesco Donolato, osservando, al riguardo che:

VII.a. nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi

risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione – è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto (Cass., II Sez. civile, sent. n. 4313/16 del 4 marzo 2016 e giurisprudenza ivi richiamata);

VII.b. ciò è rilevabile d'ufficio (*ibidem*).

VII.1. È stata, pertanto, ivi pronunciata ordinanza con cui è stata disposta, a carico di ciascuno dei convenuti FOSCHIANI, MARIN e MIAN, la rimozione del predetto potenziale conflitto di interessi ed è stata contestualmente fissata l'udienza pubblica del 15 giugno 2023 (*infra, sub XIV*) per la trattazione della causa.

VIII. A valle della predetta ordinanza, l'assetto delle difese risulta così articolato:

VIII.a. il convenuto Riccardo MIAN - R.U.P. per la C.U.C.C. – è patrocinato dagli avvocati Roberto Dugo e avv. Francesco Donolato (*infra, sub XIII e subalterno*);

VIII.b. le convenute Fedora FOSCHIANI, Karin FAGGIONATO e Meri MARIN – rispettivamente, Presidente e Membri esterni della commissione di gara – sono patrocinate dall'avv. Laura D'Orlando (*infra, sub IX e subalterni et XII*);

VIII.c. il convenuto Emanuele BARBANGELO - R.U.P. per il Comune di Aiello del Friuli – è patrocinato dall'avv. Lorenzo Locatelli (*infra, sub XI e subalterno*);

VIII.d. il convenuto Stefano MORO – Segretario comunale del Comune di Aiello del Friuli - è patrocinato dall'avv. Luca Mazzero

(*infra*, *sub* X e subalterno).

VIII.1. A tale assetto sarà, dunque, fatto riferimento per la descrizione del fronte difensivo.

IX. Il 2 novembre 2022, si è costituita la convenuta Karin FAGGIONATO, “*al solo fine di avere l'accesso al fascicolo telematico e prendere visione dei documenti ivi depositati*” (*supra*, *sub* VI.a et VIII.b).

A ciò ha fatto seguito, il giorno 23 seguente, il deposito della memoria difensiva (*supra*, *sub* VI.a et VIII.b; *infra*, *sub* XII).

IX.1. La difesa - dopo aver succintamente descritto la contestazione attorea ed essersi soffermata sul procedimento amministrativo controverso, sul successivo giudizio innanzi al giudice amministrativo e sulla contestazione preliminare di responsabilità amministrativa – offre, anzitutto, un articolato e analitico percorso argomentativo inteso a dimostrare la correttezza o, comunque, la ragionevolezza (che in ogni caso, secondo il difensore, escluderebbe la gravità della colpa) delle valutazioni che hanno condotto la Commissione giudicatrice di cui faceva parte la sua assistita ad assumere la determinazione avversata.

IX.2. Lo scritto difensivo prosegue evidenziando il ruolo del R.U.P., per sostenere che a questo - e non alla Commissione - spettava “*la verifica della congruità*” delle offerte e la “*adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara*”, e sottolineando, con riferimento anche alla competenza del “*Segretario comunale*”, che “*la revoca della aggiudicazione in autotutela non rientra nei compiti della*

Commissione di gara [medesima], bensì della Amministrazione”.

IX.3. La stessa difesa, dopo aver richiamato i principi applicabili in tema di elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, sostiene, inoltre, che la convenuta *“non ha agito con colpa grave”*, trattandosi di *“un’ipotesi di colpa lieve o di un errore assolutamente scusabile”*, atteso che *“la Commissione ha effettuato delle valutazioni assolutamente logiche, legittime e condivisibili”*.

Dopo aver ripercorso i tratti essenziali delle valutazioni in parola, il difensore afferma, poi, *“che gli elementi sopra evidenziati in relazione alle valutazioni ed all’operato della Commissione [...] conducono a riconoscere, altresì, la insussistenza del nesso causale non essendo il preteso danno procurato alle casse comunali conseguenza dell’operato della signora Faggionato”*.

IX.4. La difesa – dopo aver invocato, in via graduata, la riduzione dell’addebito *“valutando l’incidenza causale di ciascuna condotta illecita rispetto al danno prodotto”* e l’esercizio del potere riduttivo – rassegna, infine, le seguenti conclusioni:

“In via principale: rigettare tutte le domande proposte nei confronti della signora Faggionato in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte [...].

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità amministrativa in capo alla signora Faggionato, si chiede che il Collegio, ai sensi dell’art. 1 co. 1 quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, valutate le singole responsabilità, condanni ciascun convenuto per la parte che ha preso nella

causazione del preteso danno, valutando l'incidenza causale di ciascuna condotta illecita rispetto al danno prodotto, con le determinazioni che ne conseguono in termini di quantificazione del danno addebitabile a ciascuno dei corresponsabili, per le ragioni esposte [...].

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità amministrativa in capo alla signora Faggionato, si chiede che il Collegio eserciti il potere riduttivo del quantum debeatur per le ragioni esposte [...] in ogni caso applicando sempre il criterio di cui all'art. 1 co. 1 quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

In ogni caso: spese e competenze di causa rifuse”.

X. Con memoria depositata il 21 novembre 2022, si è costituito il convenuto Stefano MORO (*supra*, *sub* VI.b et VIII.d).

X.1. Al riguardo, tenendo conto degli sviluppi del processo, come descritto *infra*, *sub* XIV (e *sub* 2 e relativi subalterni), appare sufficiente riferire che la difesa di questo ha formulato le seguenti conclusioni:

“Nel merito in via principale:

assolversi il Segretario comunale, dott. Stefano Moro, in quanto i fatti in contestazione non sono oggettivamente e soggettivamente addebitabili al prevenuto.

Nel merito, in via di stretto subordine e salvo gravame:

accertarsi il grado della responsabilità addebitabile al deducente, in concorso con gli altri convenuti, relativamente alla sola parte di danno

contestato al deducente dalla Procura Regionale.

Sempre nel merito, in via di stretto subordine e salvo gravame:

ridursi nei confronti del Segretario comunale, in relazione alla attenuata graduazione della colpa il risarcimento pro quota addebitabile al medesimo.

Spese ed onorari di lite integralmente rifiuti”.

XI. Con memoria depositata il 24 novembre 2022, si è costituito il convenuto Emanuele BARBANGELO (*supra*, *sub* VI.c et VIII.c).

XI.1. Al riguardo, anche in questo caso, tenendo conto degli sviluppi del processo, come descritto *infra*, *sub* XIV (e *sub* 2 e relativi subalterni), appare sufficiente riferire che la difesa di questo ha formulato le seguenti conclusioni:

“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO

dichiarare la nullità dell’atto di citazione per le ragioni [esposte];

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO

rigettare ogni domanda proposta dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti contro il Rag. Emanuele Barbangelo, in quanto destituita di fondamento in fatto e diritto, per tutte le motivazioni [esposte];

IN VIA SUBORDINATA

nella denegata ipotesi in cui [la] Corte dei Conti dovesse ritenere accertata la responsabilità del Rag. Emanuele Barbangelo, contenere al minimo l’entità percentuale della responsabilità parziaria al medesimo imputata e l’entità percentuale dell’importo di danno oggetto di eventuale condanna per tutte le ragioni [esposte] e, in

particolare, in considerazione del ridotto apporto causale ascrivibile al

Rag. Barbangelo;

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE

nella denegata ipotesi in cui [il] Collegio accolga, anche solo parzialmente, la pretesa risarcitoria, così come formulata dal P.M., che sia fatta la più ampia applicazione del potere riduttivo, come previsto ex lege.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

XII. Con due distinte memorie depositate il 24 maggio 2023 - sostanzialmente sovrapponibili tra loro e con la memoria depositata il 23 novembre 2022 nell'interesse di Karin FAGGIONATO (*supra, sub IX e subalterni*, cui si rinvia, *et VIII.b*) - si sono costituite le convenute Fedora FOSCHIANI e Meri MARIN.

XIII. Con memoria depositata il 24 maggio 2023, si è costituito il convenuto Riccardo MIAN (*supra, sub VIII.a*).

XIII.1. Al riguardo, anche in questo caso, tenendo conto degli sviluppi del processo, come descritto *infra, sub XIV e XV (e sub 2 e relativi subalterni)*, appare sufficiente riferire che la difesa di questo ha formulato le seguenti conclusioni:

“in via principale, rigettare integralmente la domanda della Procura attrice nei confronti del sig. Mian Riccardo in quanto insussistente e comunque infondata poiché difetta nel caso di specie l'elemento soggettivo della colpa grave della condotta contestata e per l'effetto mandarlo assolto da qualsivoglia addebito;

in via subordinata, nelle denegata ipotesi di riconoscimento della sua

responsabilità amministrativo-contabile nella causazione del presunto danno erariale indiretto, limitarlo, in ogni caso nei relativi termini percentuali di responsabilità, agli importi (pari ad € 13.295,60) cui è stato condannato il Comune di Aiello del Friuli a titolo di spese legali e contributo unificato come liquidati dal TAR FVG con sentenza n. 38/2019 in favore della ricorrente [impresa Beta] nel giudizio da questa promosso;

in via ulteriormente subordinata, ed in applicazione del potere del Giudice adito, ridurre l'addebito posto a carico del convenuto a quanto ritenuto di giustizia.

Con vittoria di spese di lite”.

XIV. Alla pubblica udienza del 15 giugno 2023, il Pubblico Ministero ha dichiarato di rinunciare agli atti del processo nei confronti dei convenuti Riccardo MIAN (R.U.P. per la C.U.C.C.), Emanuele BARBANGELO (R.U.P. per il Comune di Aiello del Friuli) e Stefano MORO (Segretario comunale del Comune di Aiello del Friuli) e ha insistito per il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, richiamata dal Presidente all'inizio del dibattimento.

Nella stessa sede hanno ritualmente formulato dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia Emanuele BARBANGELO personalmente e l'avv. Luca Mazzero nell'interesse di Stefano MORO.

Ha formulato dichiarazione di accettazione della rinuncia in parola anche l'avv. Roberto Dugo nell'interesse di Riccardo MIAN, esibendo procura speciale; il Collegio, avendo rilevato che questa non era stata

rilasciata nel rispetto delle forme prescritte per la procura alle liti, ha dato termine al predetto difensore per procedere alla relativa regolarizzazione, fissando contestualmente l'udienza del 13 luglio 2023 (poi rinviata al 12 ottobre 2023 con provvedimento presidenziale depositato il 6 luglio 2023) per la trattazione del giudizio.

XV. Il 29 giugno 2023, la difesa di Riccardo MIAN ha depositato altra procura speciale contemplante espressamente anche il “*potere di [...] accettare rinunzie*”; a ciò ha fatto seguito, il 5 ottobre 2023, il deposito di analogo atto riferito all'udienza del 12 ottobre 2023.

XVI. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023, la difesa di Riccardo MIAN ha confermato l'accettazione della rinuncia formulata dal Pubblico Ministero; quest'ultimo ha precisato che - tenuto conto della rinuncia agli atti del processo intervenuta nei confronti dei convenuti Riccardo MIAN, Emanuele BARBANGELO e Stefano MORO - la complessiva domanda di condanna, pari a euro 33.723,28, va ritenuta equamente ripartita fra le convenute Fedora FOSCHIANI, Karin FAGGIONATO e Meri MARIN; al riguardo, la difesa di queste ha chiesto termine per replicare e il Collegio, accogliendo tale istanza, ha contestualmente fissato l'odierna udienza per la prosecuzione della trattazione.

XVII. Con tre distinte memorie depositate il 2 novembre 2023, fra loro sostanzialmente sovrapponibili, la comune difesa di Karin FAGGIONATO, Fedora FOSCHIANI e Meri MARIN ha formulato “osservazioni rispetto a quanto emerso all'udienza del 12 ottobre 2023”.

XVII.1. Più precisamente, la difesa, con specifico percorso argomentativo, sostiene, gradatamente:

- l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta delle sue assistite e il danno contestato;
- che *“la condotta tenuta dai R.U.P. e dal Segretario comunale [...] costituisce sicuramente una concausa nella determinazione del preteso evento lesivo”,* sicché, *“avendo la Procura rinunciato alla azione nei confronti dei R.U.P. e del Segretario comunale”,* si *“giustifica, alla luce delle circostanze del caso concreto (ovvero del ruolo effettivamente svolto dai medesimi nella vicenda in questione [...]), per lo meno una riduzione del danno complessivo che si vorrebbe porre a carico delle odierne convenute”;*
- la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere riduttivo.

XVII.2. La stessa difesa, richiamando gli scritti difensivi prodotti, inclusi quelli relativi alla fase della contestazione preliminare di responsabilità, conclude, dunque, insistendo *“per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate”.*

XVIII. Alla pubblica udienza del 16 novembre 2023, il Pubblico Ministero e la comune difesa delle convenute FAGGIONATO, FOSCHIANI e MARIN hanno ampiamente esposto argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa dei convenuti - nella loro qualità, all'epoca dei fatti, di R.U.P. della Centrale Unica di Committenza Consortile del Comune di Cervignano del Friuli (Riccardo MIAN), di Presidente e Componenti della commissione di gara (rispettivamente, Fedora FOSCHIANI, Karin FAGGIONATO e Meri MARIN) e di R.U.P. e di Segretario del Comune di Aiello del Friuli (rispettivamente, Emanuele BARBANGELO e Stefano MORO) - in relazione alla prospettazione attorea di danno subito da quest'ultimo Ente locale (*supra*, *sub* II.2) quale effetto dell'avvenuto pagamento, da parte dello stesso, della complessiva somma di euro 33.723,28 (di cui euro 13.295,60 a titolo di rimborso di spese legali a favore dell'impresa Beta, in esecuzione della "sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 38/2019", ed euro 20.427,68 per spese sostenute per l'assistenza legale fornita all'Amministrazione comunale medesima; *supra*, *sub* II, III e IV.I), riconducibile, secondo l'originaria ipotesi accusatoria, alla condotta gravemente colposa di tutti i predetti convenuti (*supra*, *sub* V e subalterni).

La vicenda sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi va, dunque, inquadrata nell'ambito del cd. danno erariale indiretto che, secondo la prospettazione attorea, il Comune di Aiello del Friuli ha sofferto per l'esecuzione della predetta sentenza del giudice amministrativo e per il pagamento delle spese di difesa della stessa Amministrazione comunale nel processo innanzi al T.A.R., avendo

per questo sopportato il predetto esborso complessivo di euro 33.723,28 (*supra, sub IV.I*).

In buona sostanza, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti, riguardo alla situazione di soccombenza nella quale il Comune di Aiello del Friuli si è trovato nel giudizio amministrativo in parola, le cui statuizioni sono passate in giudicato (Deliberazione del Consiglio comunale di Aiello del Friuli n. 12 del 26 marzo 2019, settimo punto delle premesse).

2. L'avvenuta presentazione, da parte della Procura regionale, di motivata dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti dei convenuti Riccardo MIAN, Emanuele BARBANGELO e Stefano MORO (*supra, sub XIV*) comporta, però, la necessità di verificare, prima di ogni altra cosa, gli effetti di tale rinuncia sul processo così come introdotto.

2.1. La disciplina applicabile trova la sua fonte nell'articolo 110 c.g.c.. Questo, dopo aver previsto in termini generali, al comma 1, che *“La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa”*, specifica, al comma 2, che *“Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunciare motivatamente agli atti del processo”*.

Il comma 3 dispone, poi, che la rinuncia stessa *“produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”*.

Il comma 4 prevede, in particolare, che *“L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”*, mentre il comma 5 dispone che *“Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro*

procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo *“Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”*, senza pronuncia sulle spese (comma 7).

2.2. Nel caso di specie, l'Ufficio requirente, rivalutando la fattispecie, ha evidentemente ritenuto insussistente il nesso di causalità tra le condotte ascritte ai predetti e il danno a ciascuno di questi contestato, come si deduce dalla precisazione attorea secondo cui – tenuto conto della rinuncia agli atti del processo intervenuta nei confronti dei convenuti MIAN, BARBANGELO e MORO - la complessiva domanda di condanna, pari a euro 33.723,28, va ritenuta equamente ripartita fra le altre convenute FOSCHIANI, FAGGIONATO e MARIN (*supra*, *sub* XVI).

Dal canto loro, Emanuele BARBANGELO (personalmente; *supra*, *sub* XIV), Stefano MORO (tramite procuratore; *supra*, *sub* XIV) e Riccardo MIAN (tramite procuratore; *supra*, *sub* XIV, XV et XVI), hanno accettato tale rinuncia senza riserve o condizioni.

2.3. Le rinunce e le relative accettazioni sono, dunque, regolari, sicché va dichiarata l'estinzione del processo nei confronti dei convenuti Riccardo MIAN, Emanuele BARBANGELO e Stefano MORO.

2.4. Ai sensi dell'articolo 110, comma 7 c.g.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese.

3. Il giudizio prosegue, dunque, solo nei confronti delle convenute

Fedora FOSCHIANI, Karin FAGGIONATO e Meri MARIN, cui il complessivo danno è contestato in parti uguali (*supra, sub XVI*).

4. Prima di affrontare il merito della controversia, così soggettivamente delimitata, bisogna, però, soffermarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa di Emanuele BARBANGELO (*supra, sub XI* e subalterno), atteso che, sebbene questa sia stata opposta da un convenuto nei confronti del quale va dichiarata l'estinzione del processo (*supra, sub 2.3*), e che per questo non avrebbe più interesse alcuno al connesso esame, la relativa questione sarebbe, comunque, rilevabile d'ufficio e rientrerebbe nell'area di interesse delle altre convenute FOSCHIANI, FAGGIONATO e MARIN.

L'eccezione in parola trae, in particolare, origine dal fatto che – originariamente senza ripartizione alcuna - i convenuti MIAN, BARBANGELO, FOSCHIANI, FAGGIONATO e MARIN erano stati “*chiamati a rispondere per colpa grave del complessivo danno di € 33.723,28*” (così l'atto di citazione), dato dalla somma di “*€ 13.295,60*” e di “*€ 20.427,68*” (*ibidem*) e, assieme a costoro, ma per la sola parte “*di danno di € 20.427,68, [era stato] chiamato, inoltre, a rispondere per colpa grave*” (*ibidem*) il convenuto MORO.

La doglianza si sostanzia, dunque, nel rilievo secondo cui “*Nulla di puntuale viene affermato con riferimento all'apporto causale di ciascuno, men che meno indicando la quota di responsabilità e, dunque, la percentuale di danno, ascrivibile nello specifico ad ogni convenuto*” (così la memoria di costituzione di Emanuele

BARBANGELO), e si basa sulle seguenti considerazioni:

- *“L’art. 86, comma 2, lett. c), del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile, prevede che l’atto di citazione debba contenere l’individuazione e la quantificazione del danno unitamente all’indicazione dei criteri per la sua determinazione” (ibidem);*
- *“Il successivo comma 6 dispone la nullità della citazione se vi sia omissione o assoluta incertezza dei detti elementi” (ibidem);*
- *“il comma 7 ne disciplina le conseguenze processuali in termini di rinnovo della citazione ovvero, per l’ipotesi in cui il convenuto si sia costituito, per l’integrazione della domanda” (ibidem).*

4.1. Sul punto, considerando che, *“Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”* (articolo 1, comma 1-quater della legge 14 gennaio 1994, n. 20), si potrebbe, effettivamente, ritenere ragionevole che *“l’individuazione e la quantificazione del danno o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione”* - che devono essere, alternativamente, recati, a pena di nullità, dall’atto di citazione (articolo 86, comma 2, lettera “c”, e comma 6 c.g.c.) - siano riferite non solo al complessivo pregiudizio patito dall’amministrazione presunta danneggiata ma anche alla quota di questo riconducibile alla condotta di ciascun presunto responsabile, vale a dire che, riguardo alla corrispondente

quantificazione, parrebbe corretto ritenere che l'attore pubblico debba tener conto non solo della posizione di chi ha subito il danno ma anche di quella di chi lo ha commesso.

In altri termini, si potrebbe, effettivamente, sostenere che il combinato disposto dei commi 6 e 2, lettera c), dell'articolo 86 c.g.c. - secondo cui la citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'individuazione e la <quantificazione> del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione - sia riferibile anche alla ripartizione della responsabilità tra i convenuti per il danno contestato, vale a dire anche alla sua, se così si può dire, <quantificazione specifica>.

Del resto, tutto ciò parrebbe perfettamente in linea con il ruolo istituzionale del pubblico ministero contabile.

Sul punto, va, infatti, osservato che quest'ultimo non è l'<avvocato> dell'amministrazione danneggiata, incaricato di rappresentarla e di difenderla in giudizio.

Egli è, infatti, un magistrato che non agisce nel nome e nell'interesse della singola amministrazione, che assume essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori e dipendenti, bensì, e sempre, a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o gravemente colposo (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 52 del 20 marzo 2007).

In altri termini, <“nel giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale,

rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo” (Cass. SS.UU, 5 agosto 2020, n. 16722; Corte Cost. n. 104 del 1989, n. 1 del 2007, n. 291 del 2008)> (Corte di conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021/RCS del 17 marzo 2021).

Il pubblico ministero contabile è, in estrema sintesi, un magistrato al quale, in forza dell'indipendenza che caratterizza tale qualità, è attribuito – nella predetta prospettiva - il ruolo, se così si può dire, di <giudice dell'accusa> fino al momento in cui, esercitando l'azione, assume la posizione di <parte>.

Questi, sin dall'apertura dell'istruttoria, a valle dell'acquisizione della notizia di danno, compie, infatti, esercitando i previsti poteri (inclusi i necessari poteri di indagine) in un contesto procedimentalizzato, un vero e proprio <giudizio> di meritevolezza della condanna a carico dell'interessato, nel corso del quale – nella prospettiva di verificare l'esistenza del danno e di stabilire se <e in quale misura> questo debba essere posto a carico dell'agente - vengono valutati tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli a favore dell'interessato medesimo, che, dal canto suo, è ammesso a esercitare determinate facoltà preprocessuali.

Solo se e quando, a valle di tale <giudizio> di meritevolezza di condanna, il pubblico ministero contabile riterrà sussistenti, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto quello soggettivo, tutti gli elementi strutturali dell'illecito, l'azione sarà esercitata e il pubblico ministero medesimo si spoglierà della veste di <giudice dell'accusa> per assumere il ruolo di <parte> nel processo così introdotto.

In particolare, nel caso di più convenuti, appare corretto ritenere che l'esercizio dell'azione debba avvenire nei confronti di *“ciascuno per la parte che vi ha preso”*, perché se per un verso è vero che la condanna è pronunciata dal collegio giudicante, per altro verso è pur vero che, ove vi sia un danno erariale, l'attore pubblico deve far convergere nella domanda il proprio, se così si può dire, <piano di giustizia> completo (cioè esattamente lo schema di condanna desiderato, destinato poi a essere, in tutto o in parte, accolto o meno), avendo interesse non solo al risarcimento dell'amministrazione danneggiata ma anche all'accertamento della specifica responsabilità di ciascuno dei soggetti danneggianti.

A ciò va aggiunto che sembrano deporre in tal senso - oltre che l'elementare principio generale secondo cui per difendersi efficacemente è necessario sapere in maniera chiara e puntuale di cosa si è accusati, nella prospettiva, tra l'altro, di poter controdedurre, a ragion veduta e non a caso, nei confronti tanto della pubblica accusa quanto delle altre persone chiamate in giudizio - anche esigenze processuali specifiche, quali quelle riconducibili al rito abbreviato (articolo 130 c.g.c.) e alla liquidazione, a carico

dell'amministrazione di appartenenza, dell'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del convenuto assolto (articolo 31, comma 2 c.g.c.).

Nel primo caso, parrebbe, infatti, che, in assenza di contestazione specifica a carico di ciascun convenuto (cioè in assenza dell'indicazione dell'importo per il quale si chiede la condanna di ciascun convenuto), ad alcuno di questi possa risultare, di fatto, inibito l'esercizio della facoltà processuale di presentare, previo concorde parere del pubblico ministero, richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio – ovviamente, limitatamente alla propria posizione – mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione, non essendo, appunto, indicato quale parte di quest'ultima sia stata rivolta nei suoi confronti e, dunque, su quale importo possa essere promosso il connesso <patteggiamento>.

Quanto innanzi assumerebbe, peraltro, peso ancor più significativo laddove il convenuto intendesse proporre il pagamento di una somma pari proprio al 50 per cento della pretesa risarcitoria, vale a dire la misura massima prevista, poiché, salvo che si tratti di casi di doloso arricchimento del danneggiante, non vi sarebbe ragione alcuna per non imboccare la strada della definizione alternativa del giudizio: in tal caso, infatti, il mancato rilascio del concorde parere del pubblico ministero (articolo 130, comma 2 c.g.c.) configurerebbe un ingiustificato dissenso (articolo 130, comma 5 c.g.c.) e il collegio non potrebbe in alcun modo ritenere non congrua la somma proposta

(articolo 130, comma 6 c.g.c.), sicché la mancata indicazione dell'importo per il quale si chiede la condanna di ciascun convenuto comporterebbe, di fatto, la soppressione di una prerogativa difensiva sostanzialmente potestativa.

Nel secondo caso, cioè quello della liquidazione giudiziale delle spese legali, sembrerebbe, poi, che, sempre in assenza di contestazione specifica a carico di ciascun convenuto, ove alcuno di questi venga assolto, il giudice possa trovarsi privo di elementi certi per fare applicazione del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), che, come è noto, reca "*tabelle parametri forensi*" che forniscono valori medi per la liquidazione del compenso distinti per classi di valore della controversia.

4.2. Tuttavia, a ben vedere, lo scrutinio dell'eccezione in argomento si presenta ormai privo di utilità pratica in concreto, in quanto la questione ha, in ogni caso, già trovato, nella sostanza, la propria composizione nel corso del dibattimento processuale.

Al riguardo, è, infatti, sufficiente osservare che, anche se l'eccezione di cui si tratta fosse ritenuta fondata, l'effetto pratico della dichiarazione di nullità della citazione, previsto dai commi 7 e 8 del citato articolo 86 c.g.c. per il caso di avvenuta costituzione del convenuto, cioè la fissazione di nuova udienza e di un termine perentorio al pubblico ministero per integrare la domanda,

risulterebbe, comunque, già assorbito dal fatto che:

- alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023, il Pubblico Ministero ha precisato che la complessiva domanda di condanna, pari a euro 33.723,28, va ritenuta ripartita in parti uguali fra le tre convenute rimaste sottoposte al giudizio di merito dopo le rinunce agli atti formulate nei confronti degli altri convenuti (*supra, sub XVI*);
- nella stessa sede, la comune difesa delle predette tre convenute ha chiesto e ottenuto termine per replicare a tale precisazione ed è stata fissata nuova udienza (*ibidem*);
- il 2 novembre 2023, la stessa difesa ha depositato “osservazioni rispetto a quanto emerso all’udienza del 12 ottobre 2023” (*supra, sub XVII* e relativi subalterni).

Appare, dunque, evidente che, ormai, non vi è più luogo a provvedere sull’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dalla difesa di Emanuele BARBANGELO.

5. Passando al merito della controversia, e prendendo le mosse dai fatti posti a fondamento dell’ipotesi accusatoria (*supra, sub IV* e subalterni), si osserva che, come sintetizzato dal Giudice amministrativo (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 38/2019, cit.), l’impresa Beta, seconda classificata, aveva lamentato “l’omessa esclusione della controinteressata” impresa Alfa, aggiudicataria:

- a) <per il mancato rispetto del monte ore minimo richiesto dal capitolato per il servizio di “cura dell’ambiente di vita e gestione dell’abbigliamento”>;

b) *“e per non aver compreso nel monte ore offerto le ore migliorative offerte per la pulizia straordinaria”.*

5.1. Sul punto, il T.A.R. adito ha ritenuto che *“la Commissione avrebbe dovuto fare buon governo dei propri poteri[,] ed escludere la controinteressata [impresa Alfa] dalla competizione, applicando, semplicemente, quanto espressamente previsto dal CSA [(capitolato speciale d'appalto)] a pag. 33”* (rectius, dal disciplinare di gara adottato dalla C.U.C.C., prot. n. 9878 del 12 aprile 2018), dove si legge: *“Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta sia tecnica che economica elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente invito a presentare offerta e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, ma all'esclusione del concorrente dalla gara”.*

Al riguardo, il Giudice amministrativo – dalle cui argomentazioni la Procura regionale ha, nella sostanza, tratto gli elementi per la formulazione dell'odierna contestazione - aveva, infatti, osservato che:

- i. *<i contenuti dell'offerta tecnica della controinteressata [impresa Alfa], per come descritti, non collimano e, anzi, in effetti disattendono il requisito prestazionale minimo (essenziale) di almeno 12.449 ore annue stabilito nel capitolato speciale d'appalto per il “Servizio ausiliario di cura dell'ambiente di vita*

e gestione dell'abbigliamento" (art. 10 CSA) e non tengono conto, nella loro articolazione, di entrambe le tipologie in cui si articola il servizio>;

ii. *<Nella detta offerta si legge, infatti, che la [impresa Alfa] "assicura la presenza del personale per 17 ore giornaliere">;*

iii. *<Ne deriva che, avuto riguardo al fatto che il capitolato richiedeva di svolgere il servizio medesimo "in tutte le giornate dell'anno, senza deroghe o limitazioni" (vedi CSA, art. 4, pag. 3 [...]), la medesima ha offerto complessivamente 6.205 ore annue (ovvero 17 x 365 gg. = 6.205), alle quali vanno aggiunte le 1.560 ore annue previste, sempre nel progetto tecnico della medesima [...], per l'impiego di un "coordinatore dei servizi di pulizia e guardaroba", con il "compito di organizzare, controllare i servizi, programmare, supportare i risanamenti previsti in accordo alle esigenze della struttura e supportare la gestione ordinaria del servizio" e, dunque, in sostanza complessive 7.765 ore l'anno (6.205 del personale + 1.560 del coordinatore), decisamente inferiori a quelle minime richieste dal capitolato>;*

iv. *<l'impresa Alfa, "laddove [...] ha riportato la descrizione dei piani di lavoro, non ha fatto alcun riferimento al servizio di gestione dell'abbigliamento, previsto all'art. 10.2 del CSA, ma, unicamente, a quello di cura dell'ambiente (attività di pulizia e rifacimento letti), sebbene il CSA richiedesse, a chiare lettere, che "il monte ore annuo previsto dall'Ente non potrà essere*

inferiore a n. 12.449 ore per entrambe le tipologie di servizi sopra descritti”>;

v. *va riconosciuta rilevanza <alla chiara ed espressa richiesta di una prestazione quantitativa minima [che, peraltro, il CSA richiedeva, in termini generali, anche all’art. 4 (“Il monte ore previsto costituisce base minima”, che gli offerenti avrebbero potuto solo aumentare “in sede di offerta migliorativa”, ma non assolutamente disattendere)] e alla sua necessaria articolazione in due diverse tipologie di servizio, da un lato, e all’impegno espressamente assunto dalla controinteressata di accettazione delle condizioni generali e speciali dell’appalto e, in particolare, quelle stabilite nel CSA (vedi artt. 14.4 e 14.11 Disciplinare [...]), dall’altro>;*

vi. *<l’ammontare delle ore dedicate a tale servizio indicate nell’offerta economica della [impresa Alfa] (e apparentemente coerenti con il monte ore minimo richiesto) non sono, comunque, sufficienti a comprendere le 365 ore aggiuntive per le pulizie straordinarie non programmabili offerte dalla medesima quale proposta migliorativa, come, invece, espressamente richiesto dall’art. 17.1 del Disciplinare (“il monte ore ed i costi della manodopera indicati dal concorrente, a pena di esclusione, dovranno comprendere le ore derivanti dalle proposte migliorative offerte nel Progetto Tecnico”)>:*

vii. *<L’offerta economica della controinteressata [impresa Alfa] prevede, invero, per il servizio di cui si discorre un monte ore*

complessivo pari a 99.668,33 per gli 8 anni di durata dell'appalto, pari ad un monte ore annuo di 12.458, apparentemente rispettoso del su indicato monte ore minimo (12.449), che, però, non è palesemente in grado di coprire tutte le ulteriori 365 aggiuntive (12.458 – 12.449 = 9)>;

viii. *<Assume, infine, rilievo ai fini dell'invocata esclusione della controinteressata [impresa Alfa] dalla procedura anche l'incertezza che, effettivamente, connota, nel suo complesso, l'offerta dalla medesima presentata in ragione del "mutevole" e contraddittorio monte ore offerto per lo svolgimento del servizio di che trattasi>, atteso che:*

- "Dalle indicazioni fornite nell'offerta tecnica, [l'impresa Alfa] sembra, infatti, avere offerto complessivamente 7.765 ore l'anno";*
- "Da quanto riportato nell'offerta economica, ove – si rammenta – [la stessa impresa Alfa] indica 99.668,33 ore per gli 8 anni di durata dell'appalto, si evince che il monte ore annuo è di 12.458";*
- <Nell'allegato all'offerta economica (riga "Pulizia e guardaroba") risultano, poi, indicate 12.654 ore annue>.*

5.2. *La comune difesa delle convenute FOSCHIANI, FAGGIONATO e MARIN, dal canto suo, dopo aver ricordato "che il ruolo della Commissione era quello di accertare la corrispondenza dell'offerta tecnica ed economica presentata dalla società [Alfa] (e dagli altri partecipanti alla gara) rispetto alle indicazioni ed a quanto stabilito nei*

documenti di gara”, offre - riguardo alle considerazioni del Giudice amministrativo riportate *supra*, sub 5.1, punti i, ii, iii, iv et v – le seguenti controdeduzioni:

ix. *“a pag. 21 dell'offerta tecnica della [impresa Alfa] è presente il piano di lavoro, dove emerge che, per tale servizio, la società si era impegnata a garantire la presenza del personale per 17 ore giornaliere (ovvero 6.205 ore annue)”;*

x. *<Tale piano di lavoro riguardava, evidentemente, il servizio di “cura dell'ambiente di vita”, il quale è un servizio ausiliario ed integrato, ovvero strettamente connesso, alle attività di assistenza diretta all'ospite e riguarda il complesso degli interventi occorrenti per la pulizia e la sanificazione ordinaria e straordinaria di tutti i locali della struttura e delle aree di pertinenza>;*

xi. *<Il piano di lavoro, per quanto concerne il servizio di “cura dell'ambiente di vita”, è essenziale>, poiché “deve essere garantito che l'erogazione del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti si integri e possa coesistere con l'erogazione del servizio di assistenza all'ospite”;*

xii. *<Una valutazione di tal tipo, al contrario, non deve essere svolta per quanto concerne il servizio di “gestione dell'abbigliamento” (cd. servizio guardaroba), che non influisce in alcun modo con la fornitura del servizio assistenziale>, essendo “evidente che tale attività non ostacola, nemmeno potenzialmente, l'erogazione del servizio di assistenza*

all'ospite", sicché "non è rilevante un piano di lavoro specifico per tale tipologia di servizio ai fini della valutazione della offerta tecnica presentata";

xiii. *<Pertanto, la [impresa Alfa] ha presentato il piano di lavoro per il servizio di "cura dell'ambiente di vita" per un ammontare complessivo di ore 7.765 annue (comprehensive delle 1.560 ore annue previste per l'impiego di un coordinatore)>, essendo "del tutto superfluo presentare il piano di lavoro per il servizio cd. di guardaroba";*

xiv. *"la Commissione legittimamente ha[, dunque,] ritenuto che le 6.205 ore annue, indicate nel piano di lavoro presente nella offerta tecnica della "KCS", riguardassero esclusivamente l'erogazione del servizio di cura dell'ambiente di vita";*

xv. *<le ore complessive indicate nell'offerta economica per il servizio complessivo "di cura dell'ambiente di vita e gestione dell'abbigliamento" erano superiori rispetto al dato minimo richiesto dal Capitolato, ovvero era stato indicato un monte ore complessivo pari a 99.668,33, per gli 8 anni di durata dell'appalto, pari ad un monte ore annuo di 12.458, superiori quindi al minimo richiesto di 12.449 ore annuali>;*

xvi. *"Tali ore offerte, pari a complessive 12.458, comprendevano, quindi, le 6.205 per il servizio di cura dell'ambiente di vita del personale, le 1.560 relative alla presenza del coordinatore dei servizi e le restanti ore, pari a 4.693, erano evidentemente riservate al servizio di gestione dell'abbigliamento".*

La stessa difesa – riguardo alle considerazioni del T.A.R. riportate *supra*, sub 5.1, punti vi et vii – deduce, inoltre, che:

xvii. *“per il solo fatto di partecipare alla procedura di gara, la [impresa Alfa] si è obbligata a mettere a disposizione della Casa di Riposo un determinato monte ore per le pulizie straordinarie, incluse nel canone”;*

xviii. *<Nella offerta tecnica della [impresa Alfa] si legge che la società aveva messo a disposizione della Casa di Riposo 365 ore “che potranno essere utilizzate per le pulizie straordinarie incluse nel canone. Le ore a disposizione potranno essere utilizzate, a discrezione dell'Ente, per tutti gli interventi richiesti per pulizie straordinarie e/o non programmabili”>;*

xix. *“Il fatto, quindi, che tali ore ulteriori non fossero state inserite nel monte ore complessivo (12.458) dell'offerta economica risultava del tutto influente ai fini della procedura, trattandosi di ore da garantire obbligatoriamente nel caso di eventi straordinari e imprevedibili, eventi che, in astratto, avrebbero anche potuto non verificarsi mai e che in ogni caso avevano (rectius hanno) un valore economico pari a 0 essendo ore comprese nel canone complessivo”.*

5.3. Orbene, ritiene il Collegio che - a fronte dei rilievi formulati dal Giudice amministrativo (*supra*, sub 5.1) e posti a fondamento dell'accoglimento della domanda annullatoria proposta dall'impresa Beta, seconda classificata nella gara controversa - le argomentazioni prospettate dal patrocinio delle convenute FOSCHIANI,

FAGGIONATO e MARIN (*supra*, *sub* 5.2) non siano idonee a condurre al rigetto della domanda di condanna nei loro confronti.

Al riguardo, si osserva che il fronte difensivo (*supra*, *sub* 5.2, punti ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv *et* xvi, riguardo alle considerazioni del Giudice amministrativo riportate *supra*, *sub* 5.1, punti i, ii, iii, iv *et* v) sostiene, sostanzialmente, che l'impegno orario annuo indicato nell'offerta tecnica dell'impresa Alfa (pari a 7.765 ore, di cui 6.205 riferite al personale e 1.560 al coordinatore) era riferito al solo servizio di cura dell'ambiente di vita, poiché per quello di gestione dell'abbigliamento non sussisteva la necessità di inquadramento nel piano di lavoro; la Commissione giudicatrice – rilevando che l'offerta economica presentava complessivamente “*un monte ore annuo di 12.458*” - avrebbe, quindi, dedotto l'impegno orario annuo riferibile al servizio di gestione dell'abbigliamento per differenza, quantificandolo in ore 4.693 ($12.458 - 6.205 - 1.560 = 4.693$).

In altri termini, secondo la tesi difensiva, le convenute, partendo dal dato ricavabile dall'offerta economica, avrebbero individuato il dato mancante (*rectius*, rimasto inespresso) nell'offerta tecnica, ritenendo, così, quest'ultima regolare.

Si osserva, inoltre, che lo stesso fronte difensivo (*supra*, *sub* 5.2, punti xvii, xviii *et* xix, riguardo alle considerazioni del Giudice amministrativo riportate *supra*, *sub* 5.1, punti vi *et* vii) sostiene, sostanzialmente, altresì che il “*monte ore per le pulizie straordinarie, incluse nel canone*”, non è stato computato “*nel monte ore complessivo (12.458) dell'offerta economica*” sia perché l'attivazione

del relativo servizio avrebbe *“anche potuto non verificarsi mai”*, sia perché quelle 365 ore avevano *“un valore economico pari a 0 essendo ore comprese nel canone complessivo”*.

Le predette argomentazioni non sembrano, tuttavia, condivisibili.

In primo luogo, pur volendo ipotizzare di seguire il ragionamento difensivo in questione, va, anzitutto, ricordato che la *lex specialis* di gara, da un lato, recava la previsione secondo cui, riguardo ai servizi di *“Cura dell’ambiente di vita”* e di *“Gestione dell’abbigliamento”*, *“Il monte ore annuo previsto dall’Ente non potrà essere inferiore a n. 12.449,00 ore per entrambe le tipologie di servizi sopra descritti”*

(capitolato d’oneri speciale, articolo 10, da leggere in combinato disposto con l’articolo 4, quinto comma secondo cui *“Il monte ore previsto costituisce base minima, che La Ditta può aumentare in sede di offerta migliorativa, mantenendo invariato il prezzo complessivo”*)

e, dall’altro, disponeva, nella sostanza, che, a pena di esclusione, le offerte dovevano essere scevre da fattori di equivocità, prive di incongruenze (disciplinare di gara, § 22.3, cit. *supra*, sub 5.1), sicché appare difficile comprendere la ragione per la quale l’impresa Alfa avrebbe – scientemente - lasciato inespresso, nell’offerta tecnica, il dato relativo al monte ore annuo riferibile alla gestione dell’abbigliamento (sulla base della considerazione secondo cui lo stesso sarebbe stato, comunque, ricavabile per differenza dall’offerta economica), esponendosi, così, al facilmente prevedibile rischio di esclusione (l’offerta tecnica, così come formulata, di fatto non considerava incluso nel monte orario annuo il servizio di gestione

dell'abbigliamento, sicché la stessa era in contrasto con la *lex specialis* di gara e non in linea con l'offerta economica), laddove sarebbe stato molto più semplice, e privo di rischi, indicare, sempre nell'offerta tecnica, anche il dato in questione, sebbene all'esterno del piano di lavoro.

Le stesse considerazioni valgono, poi, *mutatis mutandis*, anche riguardo alla questione del mancato computo, nell'offerta economica, delle “365 ore aggiuntive per le pulizie straordinarie non programmabili offerte [...] quale proposta migliorativa”, attesa la chiara previsione di *lex specialis* di gara secondo cui “*i monte ore ed i costi della manodopera indicati dal concorrente, a pena di esclusione, dovranno comprendere le ore derivanti dalle proposte migliorative offerte nel Progetto Tecnico*” (disciplinare di gara, § 17.1 in tema di predisposizione dell'offerta economica).

Del resto, da un lato, appare evidente che tale mancato computo offre un quadro non fedele con riferimento alle finalità di cui all'articolo 95, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), che, dopo aver previsto, per quanto qui rileva, che “*Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera*”, dispone che “*Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)*”, vale a dire che queste sono chiamate a verificare se “*il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi*”; dall'altro, appare ragionevole ritenere che, a fronte della

previsione di un servizio la cui attivazione è futura e incerta (*“pulizie straordinarie non programmabili”*), l'imprenditore, a parità di ricavi (il *“monte ore per le pulizie straordinarie”* è incluso nel canone), non si esponga al rischio di un non considerato aumento dei costi con conseguenziale riduzione del margine di utile nel caso di servizio prestato, ma piuttosto si affidi all'aspettativa di non essere chiamato a prestare il servizio medesimo con i connessi effetti in termini di riduzione dei corrispondenti costi preventivati e conseguenziale aumento dell'utile.

A tutto ciò va aggiunto, per entrambi i profili di criticità considerati, che l'eventuale valutazione della Commissione giudicatrice nel senso descritto dalla difesa non avrebbe, in ogni caso, potuto trovare giustificazione nella prospettiva di assicurare comunque (cioè, nonostante le irregolarità presenti nell'offerta dell'impresa Alfa) al Comune l'acquisto dei servizi in argomento alle condizioni economicamente più vantaggiose.

Sul punto è, infatti, sufficiente osservare che, sullo sfondo delle norme, anche regolamentari, che, in via generale, disciplinano la scelta del contraente per la conclusione di contratti pubblici, vi è, sostanzialmente, non solo l'interesse, posto in capo alla pubblica amministrazione, ad acquistare il bene economico (lavoro, servizio, fornitura) alle migliori condizioni, ma anche l'interesse, posto in capo agli imprenditori, a poter profittare, mettendo in gioco i propri punti di forza in un contesto concorrenziale, delle opportunità offerte dalla spesa pubblica, sicché la violazione di tali norme, ove sussistente ed

effettivamente lesiva, può sortire l'effetto di vulnerare l'uno o l'altro interesse o entrambi.

Da ciò consegue che la Commissione giudicatrice non avrebbe, comunque, potuto trascurare l'interesse dell'operatore economico a veder escluso il concorrente che ha proposto una offerta irregolare sebbene economicamente più vantaggiosa, anche perché, così facendo, avrebbe altresì leso il connesso interesse della stessa pubblica amministrazione a non essere convenuta in un giudizio in cui la soccombenza sarebbe stata un esito ragionevolmente prevedibile già in una prospettiva *ex ante*.

Non va, peraltro, sottaciuto che, a ben vedere, le articolate argomentazioni prospettate dal patrocinio delle convenute sembrano avere la sola natura tecnica di deduzioni difensive nel processo, vale a dire che non sembra che alle stesse possa essere riconosciuta anche la funzione di rappresentare – seppur, ovviamente, a fini difensivi - il percorso logico effettivamente seguito dalle convenute medesime nell'esercizio dell'attività amministrativa controversa.

Depongono, infatti, in tal senso i verbali rappresentativi delle sedute in cui la Commissione giudicatrice ha esaminato e valutato l'offerta tecnica dell'impresa Alfa (sedute del 9 e del 13 agosto 2018), dove, oltre a non esservi traccia alcuna di tali argomentazioni, nella *“Valutazione del servizio ausiliario di cura dell'ambiente di vita e gestione dell'abbigliamento”*, con riferimento a tutti gli elementi considerati, è stato sempre annotato *“Nessun elemento di criticità”*; inoltre, nel verbale della seduta pubblica del 4 settembre 2018, ove si

è provveduto all'apertura delle offerte economiche, si legge che *“la Commissione, preso atto della regolarità delle offert[e] presentate, procede all'assegnazione dei punteggi”*.

In altri termini, dalla lettura di tali verbali sembra emergere che le convenute non si siano in alcun modo rese conto dell'esistenza delle criticità che hanno dapprima condotto l'impresa Beta a dolersi dell'esito della gara e poi determinato il Giudice amministrativo ad accogliere il ricorso da questa presentato.

In ogni caso, la condotta tenuta dalle convenute, evidentemente causativa della situazione di soccombenza nella quale il Comune di Aiello del Friuli si è trovato nel giudizio amministrativo, va ritenuta gravemente colposa.

Sulla base di quanto già esposto nel presente paragrafo, si osserva, infatti, da un lato, che se l'attività amministrativa controversa è stata effettivamente eseguita secondo la linea descritta dal fronte difensivo, le convenute, omettendo – in frontale contrasto con *lex specialis* di gara - di imboccare la strada che avrebbe condotto all'esclusione dell'impresa Alfa, sono incorse in una inescusabile imprudenza, avendo esposto il Comune al rischio, così agevolmente prevedibile da poter essere considerato prossimo alla certezza, della reazione giudiziaria dell'impresa Beta e del connesso esito processuale infausto per lo stesso Ente locale, come poi puntualmente accaduto; dall'altro, che se, come sembra emergere dai citati verbali di gara, le convenute medesime non hanno neanche rilevato l'esistenza degli elementi di criticità che hanno poi condotto alla controversia

giudiziaria e alla soccombenza del Comune, non si può, ragionevolmente, non dedurre che, con inescusabile negligenza, l'esame della documentazione di gara, evidentemente privo finanche del più embrionale approfondimento, sia stato effettuato con estrema superficialità.

Va, infine, chiarito, in primo luogo, che se per un verso è vero che il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non dell'organo straordinario commissione giudicatrice, per altro verso è pur vero che le cause di esclusione venute in emersione nel caso di specie non sono estranee all'offerta e alla valutazione della stessa (come, a titolo di mero esempio, quelle di cui all'articolo 80, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), ma si collocano nel contesto del procedimento di valutazione che l'articolo 77 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016 affida alla proprio alla commissione giudicatrice, sicché è quest'ultima che avrebbe dovuto rilevare, nel corso dell'istruttoria, le criticità su cui ci si è già ampiamente soffermati e, conseguentemente, proporre al R.U.P. l'esclusione dell'impresa Alfa, anziché affermare che "*Nessun elemento di criticità*" era stato rilevato nell'offerta medesima.

Diversamente argomentando bisognerebbe ammettere che il R.U.P. avrebbe dovuto procedere a una rivalutazione autonoma delle offerte, vanificando così, nel caso di specie, il beneficio (in linea di principio particolarmente sentito negli enti di piccole dimensioni, ove potrebbero non essere presenti tutte le professionalità necessarie per tali attività) del ricorso all'opera di una centrale di committenza

specializzata.

In secondo luogo, va precisato che anche la quota del contestato danno relativa alle spese sostenute per l'assistenza legale fornita all'Amministrazione comunale (euro 20.427,68; *supra, sub III*) va ritenuta causalmente riconducibile alla condotta delle convenute, atteso che, a fronte di una chiamata in giudizio, l'esercizio del diritto di difesa, salvi i casi di resistenza temeraria, non si può in alcun modo ritenere recessivo rispetto all'ipotesi di un acquiescente annullamento d'ufficio degli atti impugnati innanzi al Giudice amministrativo, la cui eventuale adozione, comunque subordinata alla motivata sussistenza di "*ragioni di interesse pubblico*" (articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241), avrebbe, peraltro, verosimilmente fatto insorgere giudizialmente l'aggiudicataria impresa Alfa.

In buona sostanza, l'intero danno contestato è stato cagionato dalle sole convenute FOSCHIANI, FAGGIONATO e MARIN e va imputato alle stesse nella misura di un terzo a testa.

6. Conseguentemente, sussistendo tutti gli elementi strutturali dell'illecito, in accoglimento della domanda della Procura regionale, come rimodulata nell'udienza del 12 ottobre 2023 (*supra, sub §§ XVI, 4 e 4.2*), va dichiarata la responsabilità amministrativa di Fedora FOSCHIANI, Karin FAGGIONATO e Meri MARIN e, per l'effetto, le stesse vanno condannate – ciascuna nella misura di un terzo del totale - al pagamento, a favore del Comune di Aiello del Friuli, della complessiva somma di euro 33.723,28 (trentatremilasettecentoventitre/28).

Alla predetta somma di euro 33.723,28 vanno aggiunti:

- la rivalutazione monetaria calcolata dalla data dei pagamenti eseguiti dal Comune di Aiello del Friuli (a favore del proprio patrocinatore legale e dell'impresa Beta) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, vale a dire, rispettivamente, dall'8 aprile 2019 sull'importo di euro 20.427,68 e dal 26 aprile 2019 sull'importo di euro 13.295,60 (*supra, sub IV.I*);
- gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

7. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

dichiara estinto il processo nei confronti di:

- Riccardo MIAN, nato a San Daniele del Friuli (prov. Udine) il 30 novembre 1956;
- Emanuele BARBANGELO, nato a Gorizia il 24 agosto 1970;
- Stefano MORO, nato a Sacile (prov. Pordenone) il 15 settembre 1968;

dichiara non luogo a provvedere sulle spese nei confronti di Riccardo MIAN, Emanuele BARBANGELO e Stefano MORO;

dichiara la responsabilità amministrativa di:

- Fedora FOSCHIANI, nata a Udine il 7 maggio 1954;

- Karin FAGGIONATO, nata a Palmanova (prov. Udine) il 9 giugno 1976;

- Meri MARIN, nata a Feltre (prov. Belluno) il 10 settembre 1967,

e, per l'effetto, le condanna:

i) ciascuna nella misura di un terzo del totale, al pagamento, a favore del Comune di Aiello del Friuli, della complessiva somma di euro 33.723,28 (trentatremilasettecentoventitre/28), maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata - dall'8 aprile 2019 sull'importo di euro 20.427,68 e dal 26 aprile 2019 sull'importo di euro 13.295,60 - fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

ii) in solido tra loro, al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 605,10 (seicentocinque/10).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nelle camere di consiglio del 16 novembre e del 14 dicembre 2023.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Trieste, 23/04/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

[illegible]